

DELIBERA N. 140/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RTI” PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI
ARTT. 3, 36-BIS, COMMA 1, LETT. C), PUNTO 3, E NELL’ART. 40,
COMMA, 1 DEL D.LGS. N. 177 DEL 2005**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 1/2019 - PROC. 26/19/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 01/2019 del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria - adottato in data 23 gennaio 2019 e notificato in pari data alla società Radio Tele International S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*RTP*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, cont. n. 01/2019, è stato contestato in data 23 gennaio 2019 e notificato in pari data alla società Radio Tele

International S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “RTT”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), punto 3, e nell’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore posta in essere dal CO.RE.COM. Calabria su delega dell’Autorità, sono state richieste alla società Radio Tele International S.r.l. le registrazioni della programmazione trasmessa dalle ore 00:00 del giorno 29 ottobre 2018 alle ore 24:00 del giorno 4 novembre 2019 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra ed aver analizzato le registrazioni, ha rilevato che la società in parola ha trasmesso comunicazioni pubblicitarie, all’interno di un contesto apparentemente informativo, in contrasto con le norme del Testo unico della Radiotelevisione poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori. Specificamente, è stato rilevato quanto segue.

Nel corso della programmazione dell’emittente in questione nell’arco dell’intera settimana monitorata viene trasmesso il programma denominato Il “*Cerca Salute*”, consistente in uno spazio informativo, un approfondimento “pseudo scientifico” rispetto ad una serie di patologie, anche importanti, come il diabete, il carcinoma, l’AIDS o la depressione in cui, attraverso l’ausilio di video e ricerche perlopiù “pescate” in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di “esperto” del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” e consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) dell’approfondimento. Tale programmazione appare, dunque, finalizzata alla divulgazione dello stile di vita *Life 120*, rispetto al quale la vendita degli integratori della medesima linea *Life 120* costituisce un elemento centrale.

In tal senso, ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello “*stile di vita Life 120*” e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le “*testimonianze*” da parte di soggetti, spesso affetti da patologie, inserite nelle varie puntate del “*Cerca Salute*” che, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle proprie “*guarigioni*” o, comunque, del miglioramento delle proprie condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l’utilizzo di metodi di cura tradizionali. A mero titolo esemplificativo, al fine di comprendere il fine promozionale delle trasmissioni oggetto di contestazione, si riporta il contenuto di alcune “*testimonianze*” andate in onda il giorno 30 ottobre 2018 e replicate durante il corso di tutta la settimana oggetto del monitoraggio:

- I. dalle ore 00:25 alle ore 00:26 il conduttore del *reality* “*5 mesi per rinascere mesi per rinascere*” chiede ad uno dei partecipanti se sta abbandonando l’uso degli psicofarmaci. In particolare, il presentatore, dopo aver sensibilizzato il pubblico sugli effetti negativi dei medicinali, chiede al paziente: “[...] *stai abbandonando questi psicofarmaci che, per tanti anni ti sono costati una fortuna e ti hanno intossicato?*”;



- II. dalle ore 00:44:25 alle ore 00:44:45 una donna affetta da psoriasi e artrite dichiara di migliorare di giorno in giorno con la metodica *Life 120* e di non aver più assunto cortisone;
- III. dalle ore 00:46:55 alle ore 00:53:20 nel corso della rubrica "*Life 120 Stories*" uno dei partecipanti, durante l'intervista ha affermato di aver scelto, di propria volontà, l'abbandono dell'uso di insulina. In particolare il "testimone" della rubrica *Life 120 stories* racconta che "[...] dopo aver subito in intervento di amputazione dell'avampiede e cinquanta laser per problemi alla retina, dopo aver intrapreso lo stile di vita *Life 120*, con l'ausilio del *FreeStyle* (un glucometro) ha sospeso l'insulina da un anno.[...]";
- IV. dalle ore 01:35:43 alle 01:40:40 un'altra "testimone" afferma significativi miglioramenti ed una quasi completa guarigione dalla cefalea cronica;
- V. dalle ore 01:44:59 alle ore 01:53:50 è presente in studio uno specialista in dietologia il quale afferma che, dopo aver letto il libro di Panzironi (*Vivere 120 anni*), ha prescritto ad una donna che presentava "valori profondamente alterati" la dieta *Life 120* associata ad omega 3 e polifenoli. Tale dieta avrebbe consentito che tali valori ritornassero nella norma, nonché la ripresa della funzionalità delle ovaie, e la remissione da una dermatite atopica;
- VI. un altro "testimone" dalle ore 02:51:30 alle ore 02:52:36 afferma di curare il morbo di Crohn grazie al metodo *Life 120* e "senza medicinali [...], grazie allo stile di vita *Life 120*".

Da quanto sopra riportato appare evidente la finalità pubblicitaria dei contenuti veicolati attraverso la trasmissione "*Il Cerca Salute*": il libro "*Vivere 120 anni*" e gli integratori "*Orac Space*" costituiscono il reale contenuto della trasmissione dissimulata, come detto in un contesto informativo. Quanto rilevato appare in contrasto con la normativa di cui agli artt. 3, 36-bis, commi 1, lett. c) e 40, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, in quanto induce a comportamenti pregiudizievole per i telespettatori, diffondendo un messaggio di assoluto sfavore verso la medicina tradizionale e, conseguentemente, di favore nei confronti degli integratori "commercializzati" dal sig. Panzironi, il quale prospetta, per il tramite di questi, la possibile guarigione anche da patologie gravi, come il diabete o il morbo di Crohn, con evidenti possibili conseguenze dannose per la salute dei telespettatori.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 22 febbraio 2019 (prot. n. 6006) uno scritto difensivo i cui ha, sostanzialmente, ha dichiarato che:

- I. "[...] "*Il signor Adriano Panzironi attraverso il suo libro mira a fornire informazioni basate su studi e ricerche scientifiche*" [...]. Ai telespettatori che chiamano il call center dell'azienda per acquistare gli integratori, prima di essere collegati all'operatore viene comunicato che "*Life 120 è uno stile di vita e l'integrazione non può essere considerata curativa*". Nella contestazione non è riportata una sola

parola in cui viene espressamente consigliato ai telespettatori di non assumere farmaci”;

- II. *“Dalla contestazione sembrerebbe desumersi che le testimonianze riferite nel corso della trasmissione non siano veritiere [...]. In realtà si tratta di esperienze di vita reali di persone che hanno ottenuto benefici attraverso lo stile di vita Life 120 e che hanno raccontato semplicemente la propria verità, documentalmente dimostrabile”;*
- III. *“Gli artt. 36-bis, comma 1, lett. c) e 40 del d.lgs. n. 177 del 2005 si riferiscono alle sole televendite. Le “testimonianze” cui fa riferimento l’atto di contestazione non possono configurarsi come informazioni commerciali o televendite”.*

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria pervenuta, conformemente a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, (cfr. deliberazione del 25 marzo 2019, trasmessa con nota del 26 marzo 2019 - prot. n. 9390) ritiene fondata la proposta di sanzionare la predetta società per la violazione delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate.

Dal riscontro della documentazione versata in atti emerge, infatti, l’infondatezza delle argomentazioni addotte a giustificazione dalla società Radio Tele International S.r.l.

Tanto premesso, relativamente alle argomentazioni svolte dalla società le valutazioni dell’Autorità sono le seguenti.

La società Radio Tele International S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo in ambito locale “RTT”, nei giorni sopra specificati, ha trasmesso comunicazioni aventi valenza pubblicitaria potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci, in particolare sotto il profilo della mancata assunzione degli stessi, o del tipo di alimentazione da seguire e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti.

Le circostanze, infatti, addotte dalla società Radio Tele International, secondo cui *Life 120* sarebbe uno stile di vita, assertivamente fondato su studi scientifici, che associa alla dieta composta esclusivamente da proteine l’uso costante di integratori, non rilevano ai fini delle violazioni contestate. Come, allo stesso modo, non rilevano le circostanze, sempre addotte dalla parte, in base alle quali le *“testimonianze oggetto della contestazione siano assolutamente veritiere”* e che *“coloro che chiamano gli operatori del call center dell’azienda vengono avvisati da una voce preregistrata che Life120 è uno stile di vita e l’integrazione non può essere considerata curativa”*.

Ciò che, al contrario, rileva ai fini delle violazioni contestate e che costituisce l’aspetto caratterizzante della fattispecie oggetto del procedimento, è la circostanza, rilevata dagli Uffici di questa Autorità, che il programma il *“Cerca Salute”* trasmesso nella settimana oggetto di monitoraggio dall’emittente “RTT” è finalizzato alla divulgazione dello stile di vita *Life 120*, di cui la vendita degli integratori della linea *Life 120* costituisce il fondamento.

Il programma, infatti, si sostanzia nella messa in onda di un *format standard*, denominato, appunto, “*Il cerca salute*”, consistente in un approfondimento “pseudo scientifico” di una serie di patologie, anche importanti, come quelle indicate nell’atto di contestazione in cui, attraverso l’ausilio di video e ricerche perlopiù rinvenute in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi viene pubblicizzato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” e consistente nell’adozione di una dieta proteica e nell’assunzione di una serie di integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento.

Nel corso della trasmissione de “*Il cerca salute*” vengono, infatti, trasmesse le televendite che, promuovono gli integratori della line Life 120. A mero titolo esemplificativo, si indicano:

- (i) l’integratore *Omega 3*, che avrebbe effetti benefici nei confronti di malattie metaboliche come l’insulina,
- (ii) il *Radical Killer*, che si sarebbe dimostrato efficace nei confronti di molti tipi di tumori o
- (iii) il *Melatonin Complex*, capace di diminuire i casi infarto e di morte improvvisa o, ancora,
- (iv) l’*Orac Spice*, a base di curcuma, pepe nero, cannella, origano e zenzero, capace di “*inibire la crescita delle cellule tumorali*”.

E a nulla vale quanto specificato in sede di memoria, e cioè che i telespettatori vengono avvisati da una voce preregistrata che *Life 120* è uno stile di vita e l’integrazione non può essere considerata curativa, dal momento che la telefonata al *call center* si colloca in un momento successivo rispetto a quello in cui viene veicolato il messaggio pubblicitario, non solo attraverso la “*televendita*” propriamente detta, ma anche per il tramite delle interviste del sig. Panzironi che indica le sostanze e, più specificatamente, gli integratori utili alla affezione descritta, a volte facendo un riferimento espresso a quelli della linea *Life 120*, che dovrebbero essere assunti per debellare le varie patologie prospettate.

In tal senso, ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello “*stile di vita Life 120*” e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le “*testimonianze*” da parte di soggetti, affetti da patologie, inserite nelle varie puntate de “*Il cerca salute*” i quali, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle intervenute “*guarigioni*” o, comunque, del miglioramento delle loro condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l’utilizzo di metodi di cura tradizionali. E a nulla vale l’obiezione in base alla quale le testimonianze sarebbero veritiere, dal momento che, se anche fossero vere (ma di questo non è stata offerta comprova scientifica di alcun tipo), in ogni caso appaiono idonee a diffondere un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e, conseguentemente, di favore nei confronti degli integratori “commercializzati” dal sig. Panzironi, il quale

prospetta la possibile guarigione anche da patologie gravi, come il diabete, con evidenti possibili conseguenze dannose per la salute dei telespettatori.

Di conseguenza il telespettatore, soprattutto il meno avveduto, che versa in uno stato di particolare vulnerabilità laddove affetto da più o meno gravi patologie, non appare in grado di porre in azione un adeguato spirito critico che lo porti a discernere e, di conseguenza, a comprendere che le trasmissioni che gli sono “*somministrate*” hanno, in realtà, natura pubblicitaria. Il telespettatore, infatti, in buona fede, non può cogliere la natura di una comunicazione commerciale se questa assume le vesti di una informazione neutrale e spontanea, eludendo, in tal modo, le normali regole di avvedutezza che l’utente sarebbe indotto ad attivare se fosse a conoscenza del fatto che le trasmissioni di informazione che gli vengono “*offerte*” hanno, di fatto, natura promozionale.

Per ciò che concerne, infine, l’eccezione avanzata dalla società *de qua* in base alla quale gli artt. 36-bis, comma 1, lett. c) e 40 del D.lgs. n. 177 del 2005 si riferiscono alle sole televendite e che le “*testimonianze*” cui fa riferimento l’atto di contestazione non possono configurarsi come informazioni commerciali, è appena il caso di rilevare che oggetto del presente procedimento è la programmazione pubblicitaria relativa al format “*Il cerca salute*”, di cui, come già detto, le televendite degli integratori della linea *Life 120*, ne costituiscono il fulcro. Al di là delle “*testimonianze*”, che hanno l’evidente funzione di stimolare i telespettatori ad intraprendere lo “*stile di vita Life 120*” si osserva che l’interruzione della trasmissione e l’invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrimpressioni, al fine di acquistare gli integratori della linea *Life 120*, configura quanto trasmesso come “*televendita*”; un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., che, per i motivi sopra adottati, si mostra in contrasto con gli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c) e l’art. 40 del D.lgs. n. 177 del 2005.

Al contempo, ciò che rileva nel caso *de quo*, è il numero considerevole delle repliche della trasmissione contestata durante la settimana di programmazione oggetto del monitoraggio da parte del CO.RE.COM. Calabria. “*Il cerca salute*” è stato trasmesso, infatti, tutti i giorni della settimana e, reiteratamente, nell’arco della medesima giornata di programmazione. Il programma, inoltre, viene trasmesso dalle ore 21:00 alle 08:30 del giorno successivo.

Tanto premesso, si ritiene la predetta società responsabile del mancato controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica delle conformità delle stesse alla normativa vigente, dal momento che spetta all’emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei telespettatori, soprattutto in riferimento ad un bene, come quello della salute, la cui tutela ha interesse preminente;

ESAMINATO, in particolare, il parere del Consiglio Superiore della Sanità-Sezione III, espresso nella seduta del 9 ottobre del 2018 ed acquisito presso gli Uffici di questa Autorità in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 0025168), nel quale si attesta che il *Metodo Life 120*, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, *social network* “*si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega*

evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa- effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell'epidemia tumorale) e pertanto invita all'abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un'integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una mal- educazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete”;

VISTO l'art. 3 del D.lgs. n.177 del 2005, il quale sancisce che “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione , la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;*

VISTO l'art. 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del D.lgs. n. 177 del 2005, a norma del quale “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza”;*

VISTO l'art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 177 del 2005, che stabilisce che “*è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente”;*

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie esplesate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate quali fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più

giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

I. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

II. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

III. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

IV. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche positive con un bilancio 2017 in utile (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36-*bis*, comma 1, lett. c) e nell'art. 40 del D.lgs. n. 177 del 2005 nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

a Tele Radio International S.r.l., con sede legale in Crotone (KR), via M. Nicoletta s.n.c., (partita IVA 00756460796), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "RTP", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, 36-bis, comma 1, *lett. c*) e nell'art. 40 del d.lgs. n. 177 del 2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 140/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 140/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi